



Allegato “GARANZIA PAGAMENTI MATERIALI APPROVVIGIONATI E-BUSINESS” (da allegare sia ai contratti con gli Appaltatori che con i Fornitori e-business)

PREMESSA

Italgas Reti S.p.a. nel seguito anche “*il Garante*” assume un’obbligazione di Garanzia, ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice Civile, nei Confronti del Fornitore con riferimento ai pagamenti da parte degli Appaltatori dei materiali approvvigionati tramite il portale elettronico “*e-business*”.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intende per:

Garanzia, l’obbligazione assunta dal Garante, tramite apposito contratto e alle condizioni di seguito descritte, nei confronti del Fornitore per i pagamenti dovuti dall’Appaltatore in relazione ai materiali approvvigionati tramite il Portale;

Garante, la Società del Gruppo SNAM che ha assunto l’obbligazione di Garanzia a favore del Fornitore;

Fornitore, l’operatore economico che ha assunto, tramite apposito accordo quadro e alle condizioni ivi previste, l’obbligazione di fornire determinati materiali agli Appaltatori del Gruppo SNAM che ne domandino l’acquisto tramite il Portale;

Committente, la società del Gruppo SNAM che ha stipulato uno o più contratti con l’Appaltatore, per l’esecuzione dei quali devono essere acquistati materiali tramite il Portale;

Appaltatore, l’operatore economico che ha stipulato uno o più contratti con il Committente, per l’esecuzione dei quali devono essere acquistati materiali tramite il Portale;

Portale, il portale elettronico denominato “*e-business*” messo a disposizione dal Committente per l’acquisto di determinati materiali da parte degli Appaltatori;

Insoluti, gli importi presenti a sistema non corrisposti dall’Appaltatore al Fornitore entro la scadenza concordata, relativi esclusivamente a materiali ordinati tramite il Portale, nel



rispetto delle modalità operative indicate all' art. "4", e impiegati nell'esecuzione dei contratti con il Committente;

2. OGGETTO

2.1 Sono oggetto della Garanzia i soli importi, comprensivi di IVA, dovuti dall'Appaltatore al Fornitore a titolo di controprestazione per i materiali approvvigionati tramite il Portale secondo quanto indicato all'articolo 4 ed impiegati dall'Appaltatore stesso per l'esecuzione dei contratti stipulati con il Committente.

2.2 Gli importi di cui sopra sono determinati sulla base dei prezzi fissati nell'accordo quadro fra il Garante e il Fornitore di materiali e delle quantità dei materiali ordinati, consegnati e ricevuti, così come risultanti dai dati caricati sul portale elettronico dal Fornitore e dall'Appaltatore.

2.3 Non rientrano nell'oggetto della garanzia assunta i pagamenti dei materiali approvvigionati sulla base di prezzi diversi da quelli indicati nell'accordo quadro o per quantità di materiali eccedenti quelle che l'Appaltatore abbia dichiarato, attraverso l'inserimento dei dati nell'apposita sezione del Portale, di aver ricevuto dal Fornitore.

2.4 Sono esclusi dall'oggetto della garanzia tutti gli importi eventualmente dovuti dall'Appaltatore al Fornitore (o comunque da quest'ultimo pretesi) per interessi maturati sulle controprestazioni di cui sopra e/o a titolo di penali, indennizzi, risarcimenti e/o a qualsiasi titolo connessi all'obbligazione garantita.

3. MODALITÀ PER L'ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

3.1 L'obbligazione assunta dal Garante è limitata al termine di scadenza dell'obbligazione garantita. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957, co. 3, Codice Civile, si ha decadenza dalla garanzia qualora il Fornitore non abbia proposto le proprie istanze per iscritto contro l'Appaltatore entro e non oltre due mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

3.2 Entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale senza che l'Appaltatore abbia adempiuto agli obblighi di pagamento, il Fornitore potrà rivolgere al Garante la richiesta di pagamento in adempimento dell'obbligazione di Garanzia, con comunicazione trasmessa per conoscenza anche all'Appaltatore dalla quale risulti:

- l'indicazione dell'accordo quadro stipulato fra il Fornitore di materiali e il Garante;



- indicazione del numero dell'ordine effettuato tramite il Portale a cui gli insoluti lamentati si riferiscono;
- indicazione e trasmissione in allegato delle fatture insolute e dei relativi documenti di trasporto;
- indicazione della data di accettazione dei materiali da parte dell'Appaltatore, così come risultante dal Portale;
- indicazione e allegazione delle richieste di pagamento e di ogni altra istanza proposta nei confronti del debitore.

3.3 Trascorso il periodo di sei mesi di cui all'articolo 3.2, l'obbligazione assunta dal Garante decade e la richiesta sarà priva di efficacia, pertanto non potrà essere richiesto, né effettuato, alcun pagamento in esecuzione dell'obbligazione di Garanzia.

4. VERIFICHE A CURA DEL COMMITTENTE

4.1 In occasione del ricevimento di una richiesta di pagamento di Insoluti, il Garante verifica la situazione degli ordini effettuati, dei relativi pagamenti e degli eventuali Insoluti risultante dal Portale.

4.2 L'inserimento dei dati nel Portale avviene a cura dell'Appaltatore e del Fornitore, ciascuno per le parti di competenza. Il Committente si limita ad abilitare l'Appaltatore e il Fornitore ad operare sul Portale, senza inserire alcun dato all'interno del medesimo.

4.3 L'Appaltatore è abilitato e provvede all'inserimento a Portale dei seguenti dati:

- Ordine per l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione delle attività commissionate dal Committente. È obbligo dell'Appaltatore di inserire correttamente sull'ordine il numero del contratto d'appalto per cui viene ordinato il materiale.
- Conferma o rifiuto della ricezione del materiale, operazione di entrata merci (EM). Nel confermare il ricevimento della merce l'Appaltatore accetta il materiale per la quantità e tipologia indicata dal fornitore nella Proposta di entrata merci (PEM). Il rifiuto di ricezione sarà consentito solo per quantità e tipologia di materiale difforme da quanto indicato dal fornitore nella PEM.
- Conferma di avvenuto pagamento delle fatture emesse dal fornitore a fronte del materiale per cui l'Appaltatore abbia effettuato l'EM. L'avvenuto pagamento dovrà essere necessariamente confermato dal Fornitore. In assenza di conferma da parte del Fornitore del pagamento, il Committente potrà chiedere all'Appaltatore copia dei documenti che provino l'avvenuto pagamento. Tali documenti dovranno contenere necessariamente il riferimento al numero d'ordine.



4.4 Il Fornitore è abilitato e provvede all'inserimento a Portale dei seguenti dati:

- Proposta di entrata merci con l'indicazione per ogni posizione d'ordine della quantità di materiale che verrà inviata all'Appaltatore. Il Fornitore non potrà inserire nella PEM quantitativi superiori a quelli indicati nell'ordine, fatta eccezione per i materiali aventi unità di misura in lunghezza (tubi) per i quali sarà permessa una tolleranza positiva del 5% sul totale della quantità in ordine. Il Fornitore dovrà inoltre inserire il riferimento del documento di trasporto con cui il materiale verrà inviato all'Appaltatore. Il fornitore dovrà infine inserire nell'apposito campo eventuali costi accessori (spese di trasporto) solo se previsti dall'accordo quadro stipulato dal Fornitore con il Garante.
- Fattura con indicazione del numero d'ordine e data di emissione della stessa. Il valore della fattura con riferimento all'ordine sarà ripreso in automatico dalla Proposta di entrata merci (PEM).
- Conferma dell'avvenuto pagamento da parte dell'Appaltatore.

4.5 La responsabilità di ogni conseguenza derivante dall'inserimento dei dati nel Portale rimane in capo esclusivamente al soggetto allo scopo abilitato.

4.6 Il Garante non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Appaltatore e del Fornitore in relazione ad errori, omissioni, ritardi o altre irregolarità nell'inserimento dei dati a Portale da parte dei predetti soggetti. Il Fornitore, affinché il Garante possa efficacemente controllare l'andamento delle transazioni sul portale, è tenuto ad inserire le PEM entro 10 giorni dalla spedizione, e inserire i riferimenti delle fatture entro 30 giorni dalla relativa emissione. Trascorsi i periodi sopra indicati l'inserimento dei dati per gli ordini relativi verrà automaticamente inibito, e il Committente sarà sollevato da qualsiasi obbligo di Garanzia nei confronti del Fornitore in relazione alle transazioni non inserite sul Portale secondo le indicazioni di cui sopra.

5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI, COMPENSAZIONE, AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE

5.1 Nel caso in cui dalle verifiche effettuate tramite il Portale risultino Insoluti a carico dell'Appaltatore e fermo restando quanto previsto all'articolo 4.6, il Committente provvede a:

- sospendere temporaneamente il pagamento degli eventuali importi a qualsiasi titolo dovuti all'Appaltatore, fino a concorrenza degli Insoluti.
- richiedere all'Appaltatore l'adempimento spontaneo di quanto dovuto al Fornitore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta;



Ricevuta la quietanza di pagamento degli Insoluti e verificato il consequenziale aggiornamento del Portale, il Committente provvede allo svincolo dei pagamenti temporaneamente sospesi.

- 5.2** Al ricevimento della richiesta di pagamento in garanzia da parte del Fornitore, entro il termine di cui al precedente art. 3.2, il Committente provvede a trattenere in via definitiva i pagamenti temporaneamente sospesi, compensando il relativo importo con il debito nei confronti dell'Appaltatore e il Garante provvede, entro 4 mesi dalla sopra citata richiesta, al pagamento in favore del Fornitore.
- 5.3** In mancanza di pagamenti dovuti dal Committente all'Appaltatore da poter temporaneamente sospendere, il Garante - ricevuta la richiesta di cui all'art. 3.4 - provvederà al pagamento in favore del Fornitore, riservandosi l'azione di regresso nei confronti dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento in garanzia.
- 5.4** Nel caso in cui, invece, gli importi dovuti dal Committente all'Appaltatore risultino inferiori agli Insoluti, il Committente provvede a trattenere i pagamenti ed effettuare - in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 5.3. - la compensazione dei reciproci crediti in proporzione a quanto dovuto all'Appaltatore stesso, riservandosi l'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo per le somme residue. Resta salvo il diritto del Fornitore a ricevere il pagamento in garanzia.
- 5.5** Nei casi in cui il Garante si sostituisca all'Appaltatore nei pagamenti degli Insoluti, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore secondo quanto previsto dal contratto d'appalto a cui si riferiscono gli Insoluti.